

**Studio Legale**  
**Avv. Rosalba Romanazzi**  
**via Marsala n.66 70043 Monopoli**  
**tel./fax 080.742401**  
**ro.romanazzi@libero.it**

**TRIBUNALE DI BARI – SEZ. LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c.**

**con**

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione**

**ex art. 151 c.p.c.**

per il sig. **ROSSIELLO COSMO DAMIANO**, nato il 02/12/1981 a Monopoli, ivi residente alla Via Turati n. 1, cod. fisc. RSS CMD 81T02 F376E,

rappresentato e difeso per mandato in calce dall'avv. Rosalba Romanazzi (C.F.: RMN RLB 71R57 F376O), e con esso elettivamente domiciliato in Monopoli alla via Marsala 66 presso lo studio di esso procuratore, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC: [rosalbaromanazzi@pec.it](mailto:rosalbaromanazzi@pec.it) e al numero di fax: 080.742401,

- *ricorrente* -

**contro**

- MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*,
- MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Ambito Territoriale per la provincia di Bari – Ufficio III – Ufficio Scolastico per la Puglia, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- ISTITUTO Comprensivo "G. Modugno – G. Galilei" di Monopoli, in persona del Dirigente p.t.,

- *resistenti* -

**e nei confronti**

DEPOSITO  
 27 APR 2015  
 U

di tutti coloro che risultano iscritti nelle graduatorie definitive di Circolo e di Istituto di 3^ fascia del personale ATA della provincia di Bari, limitatamente al profilo A.A., in cui risulta iscritto il medesimo ricorrente, ossia nei confronti di tutti i soggetti che, in virtù del riconoscimento del punteggio richiesto per il servizio militare di leva e/o per il servizio sostitutivo assimilato per legge, nella graduatoria definitiva di Circolo e di Istituto di 3^ fascia del personale ATA della provincia di Bari valide per il triennio 2014-2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal medesimo ricorrente.

- *potenziali resistenti* -

#### **In punto di fatto**

- il ricorrente Rossiello Cosmo Damiano, in data 13/07/2000, anno scolastico 1999-2000, conseguiva il Diploma di Maturità di "LICEO CLASSICO – INDIRIZZO LINGUISTICO SPERIMENTALE "BROCCA" - presso il Liceo Ginnasio Statale "G. Galilei" di Monopoli;
- dal 15/10/2003 al 14/10/2004 il Rossiello assolveva agli obblighi di leva e/o il servizio sostitutivo assimilato per legge;
- il Rossiello, già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e d'Istituto di 3^ fascia vigenti nel triennio scolastico 2011-2014 della provincia di Bari, in data 06/10/2014, in forza del D.M. 05/09/2014 – prot n. 717, presentava "*Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA*" (Allegato D1) per la provincia di Bari, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Modugno – G. Galilei" di Monopoli;
- la detta domanda veniva proposta per i profili di "Assistente Amministrativo", "Assistente tecnico" e di "Collaboratore scolastico" nelle seguenti istituzioni scolastiche della provincia di Bari:

Progr.	Cod. Ist. Scol.	Tipo Scuola	Denominazione
1	BAEE017007	SCUOLA PRIMARIA	17 C.D. "POGGIOFRANCO" - BARI

2	BAIC84400D	ISTITUTO COMPRENSIVO	EL/7 C.D. MONTELLO -SM SANTOM
3	BAIS03700E	ISTITUTO SUPERIORE	"R. GORJUX - N. TRIDENTE"
4	BAEE068004	SCUOLA PRIMARIA	1. C.D. "DE AMICIS" - BISCEGLIE
5	BAIC80800A	ISTITUTO COMPRENSIVO	DON TONINO BELLO (PALOMBAIO)
6	BAIC809006	ISTITUTO COMPRENSIVO	I.C. "MODUGNO - RUTIGLIANO"
7	BATF100008	ISTITUTO TECNICO INDUSTR.	ALESSANDRO VOLTA
8	BAIS017009	ISTITUTO SUPERIORE	I.I.S.S. "PINTO-ANELLI"
9	BATF04000T	ISTITUTO TECNICO INDUSTR.	LUIGI DELL'ERBA
10	BAEE10600N	SCUOLA PRIMARIA	C.D. S.G.BOSCO
11	BAIS02400C	ISTITUTO SUPERIORE	BASILE CARAMIA
12	BAEE124007	SCUOLA PRIMARIA	I C.D. "M. MONTESSORI" MOLA
13	BAIC85500X	ISTITUTO COMPRENSIVO	1 C.D. "MANZONI" - SM "POLI"
14	BAIS041006	ISTITUTO SUPERIORE	I.I.S.S. "MONS. ANTONIO BELLO"
15	BAIC87300D	ISTITUTO COMPRENSIVO	2 C.D. "G. MODUGNO - S.M. "GALILEI"
16	BAIC875005	ISTITUTO COMPRENSIVO	"CD VIA DIETA - SM SOFO"
17	BAIC876001	ISTITUTO COMPRENSIVO	4 CD "C. BREGANTE" - SM "VOLTA"
18	BAIS02700X	ISTITUTO SUPERIORE	"VITO SANTE LONGO" - ISTITUTI TECNICI
19	BAIS05300C	ISTITUTO SUPERIORE	I.I.S.S. "LUIGI RUSSO" - MONOPOLI
20	BAIC838006	ISTITUTO COMPRENSIVO	S.M. PASCOLI - 1 CIRCOLO
21	BAIC840006	ISTITUTO COMPRENSIVO	1 C.D. "GRAMSCI" - S.M. PENDE
22	BAIC87200N	ISTITUTO COMPRENSIVO	SARNELLI - DE DONATO - RODARI
23	BAIC85800B	ISTITUTO COMPRENSIVO	"G. MINZELE - G.PARINI"
24	BAIS02300L	ISTITUTO SUPERIORE	AGOSTINO AGHERBINO (IPSIA-IPSSCT)
25	BAEE168001	SCUOLA PRIMARIA	CD SAN G. BOSCO
26	BAEE17200L	SCUOLA PRIMARIA	12 C.D. "E. DE AMICIS"
27	BAEE17300C	SCUOLA PRIMARIA	2 C.D. "MONS.PETRONELLI" TRANI
28	BAMM21200R	SCUOLA PRIMO GRADO	GIUSTINA ROCCA
29	BAPS11000R	LICEO SCIENTIFICO	VALDEMARO VECCHI
30	BAIC833003	ISTITUTO COMPRENSIVO	RESTA -DE DONATO GIANNINI

- con la domanda di inserimento il Rossiello chiedeva valutarci il servizio di militare di leva e/o servizio sostitutivo assimilato per legge svolto dal 15/10/2003 al 14/10/2004, non in costanza di rapporto d'impiego;
- detto servizio di leva e/o servizio sostitutivo assimilato per legge veniva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio – il diploma - indi-

spensabile all'accesso al profilo professionale di Assistente Amministrativo di cui alle graduatorie che ci occupano;

- secondo l'art. 1, comma 4, del D.M. 717/2014 *"gli aspiranti all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A),..."*;
- l'Allegato A al D.M. n.716 del 05/09/2014, alla lettera A delle *"Avvertenze"* dispone: *"Il servizio di leva e i servizi di leva assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto d'impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"*;
- l'allegato A/1 *"Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo"*, alla lettera B), assegna: *"PUNTI 6"* per ogni anno di *"Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo ..."* nelle scuole d'infanzia, primarie di istruzione secondaria o artistica statali e nelle istituzioni convittuali; *"PUNTI 0,60"* per ogni anno di servizio prestato *"alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali, nei patronati scolastici..."*;
- in data 09/01/2015 l'Istituto Comprensivo *"G. Modugno – G. Galilei"* di Monopoli, in persona del l.r.p.t., provvedeva alla pubblicazione telematica delle graduatorie provvisorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2014-2017;
- l'Istituto Comprensivo *"G. Modugno – G. Galilei"* di Monopoli, in persona del Dirigente p.t., valutava in base alla tabella di valutazione titoli

annessa al D.M. 05/09/2014 n. 717 (Allegato A), - tabella allegata al D.M. 716 del 05/09/2014 (Allegato A) integrativa delle tabelle allegate al D.M. n. 430 del 13/12/2000 (Regolamento Supplenze) -, con 0,60 punti *“come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”* il servizio militare di leva e/o assimilato per legge prestato da Rossiello;

- l'Amministrazione ometteva di valutare il servizio militare di leva e/o assimilato per legge prestato dal Rossiello alla stregua del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego e ometteva di considerarlo come *“servizio effettivo reso nella medesima qualifica”*, negando l'attribuzione del punteggio dei 6 punti previsti in tale ipotesi;

- avverso le dette graduatorie provvisorie Rossiello proponeva, nei termini di cui al 2° comma, dell'art. 9 del D.M. 717/2014, reclamo al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo *“G. Modugno – G. Galilei”* di Monopoli che gestisce la domanda di inserimento per mancata e/o erronea valutazione del titolo di servizio di leva prestato e dichiarato all'atto della domanda di inserimento;

- deciso il reclamo, confermando *“il punteggio di 0,60 per il servizio civile prestato dal 15/10/2003 al 14/10/2004”* da Rossiello, considerandolo *“come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali”*, l'autorità scolastica competente approvava le graduatorie in via definitiva;

- all'attualità il Rossiello risulta inserito nella graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e d'Istituto dell'I.C. *“G. Modugno – G. Galilei”* di Monopoli per il triennio 2014-2017 per il profilo di Assistente Amministrativo del personale ATA, in 112<sup>a</sup> posizione, con il punteggio di 16,5.

Avverso le dette graduatorie definitive di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA per la provin-

cia di Bari, limitatamente al profilo di *"Assistente Amministrativo"*, pubblicate dall'Istituto Comprensivo *"G. Modugno – G. Galilei"* di Monopoli, in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, quale Istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento detta, il ricorrente propone ricorso per i seguenti motivi.

#### **In punto di diritto**

- la valutazione *"come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali"*, con attribuzione del punteggio di 0,60, del servizio militare di leva e/o del servizio sostitutivo assimilato per legge prestato da Rossiello dal 15/10/2003 al 14/10/2004, non in costanza di rapporto di impiego, da parte dell'Amministrazione risulta ingiusta ed errata;
- detta valutazione risulta infatti effettuata sulla base della tabella di valutazione titoli annessa al D.M. 05/09/2014 n. 717 (Allegato A), - tabella allegata al D.M. 716 del 05/09/2014 (Allegato A) integrativa delle tabelle allegate al D.M. n. 430 del 13/12/2000 (Regolamento supplenze) -, ingiusta e illegittima per contrasto con le disposizioni legislative vigenti e con l'orientamento giurisprudenziale prevalente;
- ed infatti, secondo l'art. 1, comma 4, del detto D.M. 717/2014 *"gli aspiranti all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A),..."* ;
- l'Allegato A al detto D.M. - D.M. n.716 del 05/09/2014 -, alla lettera A delle *"Avvertenze"* dispone: *"Il servizio di leva e i servizi di leva assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di*

*rapporto d'impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali";*

*- l'allegato A/1 "Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo", alla lettera B), assegna: "PUNTI 6" per ogni anno di "Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo ... " nelle scuole d'infanzia, primarie di istruzione secondaria o artistica statali e nelle istituzioni convittuali; "PUNTI 0,60" per ogni anno di servizio prestato "alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali, nei patronati scolastici...";*

*- la Nota (1) AL PUNTO B) "TITOLI DI SERVIZIO" del D.M. 716 del 05/09/2014 (Allegato A) dispone che: "Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislative o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti";*

*- il detto D.M. 04/09/2014 n.716 costituisce integrazione del "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3/05/1999 n. 124", il quale alla lettera A) delle "Avvertenze alle tabelle A/1 - A/2-A/3-A/4" dispone che: "Il servizio di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in co-*

*stanza di rapporto d'impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio specifico solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio non specifico in eventuali altre graduatorie”;*

- la detta Nota (1) di cui AL PUNTO B) *“TITOLI DI SERVIZIO”* del D.M. 716 del 05/09/2014 (Allegato A) era già disciplinata nel Decreto Ministeriale 13/12/2000 n. 430;

- l'illegittimità della Tabella di valutazione titoli di cui al D.M. 716 del 05/09/2014 (Allegato A) annessa al D.M. n. 717/2014, così come delle tabelle allegate al D.M. n. 430 del 13/12/2000 (Regolamento supplenze), risulta in quanto esse contrastano con l'art. 569 del D.Lgs. 297 del 16/04/1994 (T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ordine e grado);

- il terzo comma dell'art. 569 *“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”* – del Titolo II *“Personale amministrativo, tecnico e ausiliario”* del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297, dispone, infatti, che: ***“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”***;

- la portata generale della suddetta disposizione di legge non contiene limitazioni di sorta e non può essere derogata da norme di rango secondario (*id est*: Decreti Ministeriali) come quelle che ne tratta, dato che costituisce principio indiscusso che le antinomie (ovverossia i contrasti che si creano tra norme) vadano risolti in base al criterio gerarchico;

- in tal senso si esprime la giurisprudenza prevalente in ipotesi equivalenti a quello di specie in cui i Giudici di merito e di legittimità hanno dichiarato la disapplicazione e/o la illegittimità del Decreto Ministeriale n. 131/2007 e seguenti nella parte in cui derogavano al 7° comma, dell'art.



485 che disciplina la valutazione del servizio militare e/o servizio sostitutivo assimilato per legge per il personale docente (vd. Sent. Trib. Arezzo n. 275/2013) ;

- l'esistenza di siffatta norma, speciale per il settore in questione, comporta l'illegittimità delle tabelle allegate al D.M. n. 430 del 13/12/2000 (Regolamento supplenze) e della Tabella di valutazione titoli di cui al D.M. 716 del 05/09/2014 (Allegato A) annessa al D.M. n. 717/2014 in quanto discostandosi dal chiaro disposto della fonte primaria, costituita dal D. Lgs. 297/1994, ha limitato la valenza del servizio militare di leva e/o servizio di leva assimilato per legge, riconoscendo la piena valutabilità come "servizio effettivo reso nella medesima qualifica" soltanto nel caso dello svolgimento del servizio in costanza di nomina (tra le altre vd. Sent. Trib. Monza n. 812 del 19/11/2013 nel caso equivalente di Decreto Ministeriale che deroga alla disposizione di cui al detto art. 485, 7° comma, del D. Lgs. 297/1994 previsto per il personale docente);

- la illegittimità dei D.M. impugnati viene dimostrata dai principi affermati nelle sentenze della giurisprudenza prevalente chiamata ad esprimersi in ordine alla illegittimità di D.M. rispetto all'art. 485, 7° comma, del D. Lgs. 297/1994, il quale nel disciplinare la validità del servizio militare o di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva per il "Personale docente" risulta identico al 3° dell'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 che dispone la "validità a tutti gli effetti" del servizio militare o di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva per la carriera del personale Amministrativo, tecnico e ausiliario (Personale ATA) in questione;

- in tal senso rilevanza assume la sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 624/2011, la quale aderendo ad un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex plurimis* vd. Sent. TAR Lazio, Sez. III-bis, nn.

7259/2010, 325/21010, 27482/2010; Sent. TAR LAZIO, Sezione III-quater 8/07/2008 n. 642) afferma: *"il servizio militare deve essere sempre valutabile ...., (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) dal momento che la predetta norma ne prevede la validità a tutti gli effetti senza distinzioni legate al tipo di servizio svolto. La valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all'accesso all'insegnamento medesimo"*;

- i Giudici dispongono, pertanto, la validità piena del servizio militare e/o sostituto assimilato per legge;

- la valutabilità del detto servizio è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all'accesso all'insegnamento medesimo – ovvero nel caso di personale non docente come il caso che ne occupa -, per l'accesso al profilo, in quanto la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio o servizio sostitutivo assimilato per legge poteva essere di ostacolo all'instaurazione di rapporti di servizio;

- trasponendo tale principio al caso che ne tratta possiamo affermare che considerato che secondo l'art. 569 del D. Lgs. 297 del 16/04/1994 il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido ad ogni effetto risulta illegittima la valutazione del detto servizio come disciplinata dai D.M. impugnati in quanto nega a Rossiello l'assegnazione di un punteggio pieno (6 punti) previsto per un anno di servizio militare di leva e/o servizio sostitutivo assimilato per legge svolto in costanza di nomina;

- del tutto illegittimamente all'odierno ricorrente, il quale ha svolto il servizio di leva sostitutivo assimilato per legge (servizio civile) dal 15/10/2003 al 14/10/2004, dopo aver conseguito la maturità classica nell'anno scolastico 1999-2000, veniva riconosciuto il punteggio di 0,60 *"come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"* in quanto l'anno di servizio militare di leva e/o servizio sostitutivo assimilato per legge veniva svolto in periodi non coperti da una nomina;

- detta valutazione risulta ingiustamente discriminante e penalizzante per il Rossiello, così come per coloro i quali abbiano svolto il servizio di leva non in costanza di nomina, rispetto ai colleghi che abbiano avuto la buona sorte di prestare il servizio militare durante l'espletamento del rapporto di impiego, in quanto durante il servizio di leva egli avrebbe potuto ricevere i medesimi incarichi senza poterli accettare trovandosi *"alle armi"*, introducendo elementi di disparità di trattamento a parità di situazioni (vd.Sent. TAR LAZIO Sez. III-bis n. 7259/2010 );

- Rossiello si è visto, infatti, assegnare un punteggio di 0,60 per l'anno di leva svolto, anziché punti 6 come di diritto, e così si è visto ingiustamente sopravanzare dagli altri aspiranti con gli stessi titoli di studio e di servizio;

- la portata assolutamente generale dell'art. 569, 3° comma, del D. Lgs. 297 del 16/04/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento di punteggio pieno per servizio di leva o sostitutivo assimilato per legge debba essere necessariamente applicato anche alle graduatorie come quelle che ne tratta, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la Nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive;

- occorre infatti rilevare che come statuito dalla sentenza n. 275/2013 del Tribunale di Arezzo: *"neppure l'art. 2050 del Nuovo Codice dell'ordinamento militare di cui al D. L.vo n. 66 del 2010 – che sancisce*

*il principio di valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto – può condurre a diversa conclusione”;*

- infatti, le graduatorie di terza fascia del personale ATA in questione non sono graduatorie costituenti l'esito di una procedura concorsuale in senso stretto (caratterizzata dalle tipiche fasi della pubblicazione di un bando di concorso, della valutazione di prove d'esame e titoli e della redazione di una graduatoria finale), ma sono graduatorie di Circolo e d'Istituto costituite da un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del titolo di studio per l'accesso al profilo di Assistente Amministrativo, così che con riferimento ad esse si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di coloro che risultano iscritti nelle stesse, e non già in tema di una procedura concorsuale diretta all'assunzione del pubblico impiego (vd. sent. Ad. Plenaria del Cons. Stato n. 11 del 12/07/2011, nonché Cass. S.U.U. n. 3032/2011);

- la illegittimità della valutazione del servizio militare di leva o sostitutivo assimilato per legge risulta, altresì, in violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione secondo il quale: *“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”;*

- ed invero la posizione dell'odierno ricorrente risulterebbe gravemente pregiudicata se si accogliesse la tesi che il servizio di leva o sostitutivo assimilato per legge sia pienamente valutabile solo se prestato in costanza di nomina.

-----0000-----

Tutto quanto innanzi premesso, il sig. Rossiello Cosmo Damiano, come difeso e rappresentato,

### ricorre

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione della udienza di discussione del ricorso con indicazione del termine per la notifica del presente atto e del decreto di fissazione udienza, Voglia accogliere le seguenti

### conclusioni

piaccia all'Ill.mo Giudice adito,

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, e

**previa disapplicazione della lettera A) delle "Avvertenze" del D.M. n. 716 del 05/09/2014 (Allegato A) annesso al D.M. 717 del 05/09/2014, secondo la quale:** *"Il servizio di leva e i servizi di leva assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto d'impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"*, nonchè

**previa disapplicazione della lettera A) delle "Avvertenze alle tabelle A/1-A/2-A/3-A/4" (Allegato 1) del D.M. n. 430 del 13/12/2000 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3/05/1999 n. 124) nella parte in cui dispone che:** *"Il servizio di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto d'impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio specifico solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio non specifico in eventuali altre graduatorie"* ;

accogliere le seguenti conclusioni:

- a) - dichiarare illegittimi e/o revocare e/o modificare i provvedimenti emessi dalla P.A., ed in particolare le graduatorie definitive di Circolo e d'Istituto di 3<sup>a</sup> fascia del Personale ATA per la provincia di Bari, limitatamente al profilo di Assistente Amministrativo, pubblicate dall'Istituto Comprensivo "G. Modugno – G. Galilei", in persona del Dirigente Scolastico p.t., quale Istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento del ricorrente Rossiello, nonché di tutte le graduatorie di Circolo e d'Istituto in cui il ricorrente è inserito per il triennio 2014-2017 e/o sarà in futuro incluso, le quali illegittimamente non attribuiscono al ricorrente i 6 punti previsti per il servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo assimilato per legge da questi reso, in quanto illegittimamente valutato come "servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali";
- b) - per l'effetto, accertare il diritto del sig. Rossiello al riconoscimento di n. 6 punti per il servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo assimilato per legge da questi reso dal 15/10/2003 al 14/10/2004, valutandolo come servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- c) - accertare il diritto consequenziale alla rettifica delle relative graduatorie con effetto retroattivo dalla data del disconoscimento del titolo del servizio militare;
- d) - con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Invita parte convenuta a costituirsi nel termine di 10 gg. prima dell'udienza sotto comminatoria delle decadenze di legge.

Dichiara, ai sensi dell'art. 9, comma 5, L. 488/99 e succ. modifiche, che la causa è di valore indeterminabile e che sconta un contributo unificato pari a € 259,00.

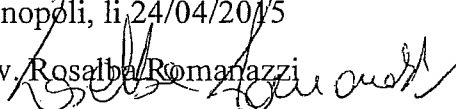
**Allega:**

- 1) diploma di Maturità Classica – Indirizzo Linguistico Sperimentale “Brocca” 13/07/2000;
- 2) dichiarazione sostitutiva inerente l’assolvimento degli obblighi di leva con servizio sostitutivo del 20/04/2015 e documento di identità n. AN 9885426 del 29/07/2008;
- 3) foglio matricolare e caratteristico rilasciato a Rossiello Cosmo Damiano il 19/06/2009;
- 4) domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA” (Allegato D1) del 06/10/2014;
- 5) nota prot. 1172/C7 del 25/02/2015 del D.S. dell’I.C. “G. Modugno – G. Galilei” avente ad oggetto la “Pubblicazione delle Graduatorie definitive di circolo e d’Istituto di 3^ fascia del personale ATA - Triennio 2014-2017- D.M. 717 del 05/09/2014;
- 6) estratto “Graduatoria si istituto III Fascia Personale ATA-BAIC87300D - I.C. “G. Modugno – G. Galilei” per il profilo di AA;
- 7) estratto “Dettaglio Graduatoria di Istituto” relativo al profilo di AA dal sito “pubblica.istruzione.it”. 1/1

Salvezze illimitate

Monopoli, li 24/04/2015

Avv. Rosalba Romanazzi



**Mandato:** il sottoscritto **Rossiello Cosmo Damiano**, nato il 02/12/1981 a Monopoli ed ivi residente alla Via Turati n. 1, cod. fisc. RSS CMD 81T02 F376E 310723, dichiara di conferire potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del giudizio **di impugnazione di graduatoria definitiva di Circolo e d'Istituto di 3<sup>a</sup> fascia del Personale ATA – Triennio 2014/2017 -**, a introdursi dinanzi al Tribunale Civile di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, compresa l'eventuale fase esecutiva, all'**avv. Rosalba Romanazzi**, conferendogli ogni facoltà di legge, non esclusa quella di farsi sostituire, di spiegare riconvenzionale, chiamare terzi, transigere, incassare somme, quietanzare, rinunciare agli atti.

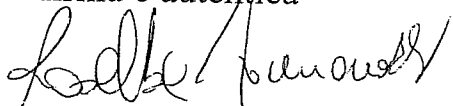
Con elezione di domicilio presso lo studio di esso procuratore in Monopoli alla via Marsala 66.

Dichiaro di aver preso visione della informativa di cui all'art. 13 del D.L.vo 196/03 e autorizzo il trattamento dei dati.

Dichiaro di essere stato informato ex art. 4, 3<sup>a</sup> co., D.L.vo n. 28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.  $\frac{1}{7}$



La firma è autentica





**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ**  
**DELLA NOTIFICAZIONE**  
**AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

**premesse che**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla attribuzione del punteggio di 6 punti nell'ambito delle Graduatorie definitive di Circolo e di Istituto di 3<sup>a</sup> fascia del personale ATA nella provincia di Bari, limitatamente al profilo professionale di Assistente Amministrativo (altrimenti detto personale ATA) , valide per il triennio 2014-2017;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutto il personale potenzialmente controinteressato, ossia a tutti i soggetti che – in virtù della attribuzione al ricorrente del punteggio pieno (di 6 punti) nell'ambito della terza fascia della vigente graduatoria di circolo ed istituto per il personale ATA - sarebbero scavalcati dal ricorrente nel punteggio e nella graduatoria;

**rilevato che**

- **la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i soggetti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2014-2017, hanno scelto di candidarsi nei varie graduatorie di Circolo e d'Istituto di terza fascia nella provincia di Bari, in relazione ai profili professionali prescelti;
- **ai sensi dell'art. 150, comma primo, c.p.c.** "quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificare tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti

al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la **notificazione per pubblici proclami**;

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di pubblicazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV Sez. del Consiglio di Stato del 19/02/1990 n. 106 secondo la quale *"non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...)";*
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc, la

pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09, 179/09;

anche i Tribunali di Genova e Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato *tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "(...) l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero di soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza (...) mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nella apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la Liguria (...)"* (testualmente Trib. Genova, Sez. Laovo, RG 3578/11, provv. del 01/09/2011 pubblicato sul sito Internet del M.I.U.R.);

**rilevato, infine, che**

tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12);

**fa istanza**

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

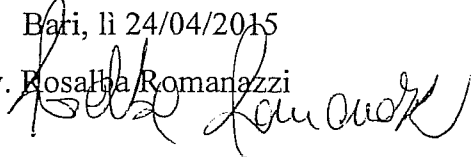
**Voglia autorizzare**

la notificazione del ricorso:

- 1) quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito Internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Bari, li 24/04/2015

Avv. Rosalba Romanazzi



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IN DATA 5/8/2015

L'Assistente Giudiziario  
Rossana TAMBURRINO

Proc. n. 5206/2015 R.G.



**TRIBUNALE DI BARI**

- SEZIONE LAVORO -

**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA  
EX ART. 415 2° COMMA C.P.C.**

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr. Luca Ariola,  
letto il ricorso iscritto al n. 5206/2015 R.G.  
depositato da **COSMO DAMIANO ROSSIELLO**,  
visto l'art. 415 c.p.c.;

**FISSA**

l'udienza di discussione della presente controversia avanti a sé, per il giorno **27/10/2015, ore 09:00**, con seguito, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura di parte ricorrente alla parte convenuta nel rispetto dei termini di legge;

**AVVERTE**

parte convenuta che potrà costituirsi in Cancelleria, almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione, nelle forme previste dall'art. 416 c.p.c. e che, a norma dell'art. 420, comma 2, c.p.c., all'udienza fissata con il presente decreto essa avrà facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Bari, 14/05/2015.

**Il giudice**  
*dr. Luca Ariola*



Proc. n. 5206/2015 R.G.



## TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA**  
**EX ART. 415 2° COMMA C.P.C.**

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr. Luca Ariola,

letto il ricorso iscritto al n. 5206/2015 R.G.

depositato in data 27/04/2015

da **ROSSIELLO COSMO DAMIANO**

letta l'istanza con la quale il ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione alla notifica con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati e la difficoltà di individuarli specificamente;

rilevato che per mero errore materiale con il decreto del 14/05/2015 non si era provveduto in ordine alla suddetta istanza;

visto l'art. 151 c.p.c., in base al quale *«Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità»*;

visto l'art. 19 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'*iter* concorsuale, ivi comprese le impugnative;

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso in esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'amministrazione, con le seguenti modalità:



pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del Miur – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento – dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- l'indicazione dei soggetti potenzialmente controinteressati;
- 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il Miur non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- parte ricorrente provveda altresì alla inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale comunicazione;

**REVOCA**

il decreto di fissazione dell'udienza reso in data 14/05/2015;

**FISSA**

l'udienza di **discussione** della presente controversia avanti a sé medesimo, per il giorno **27/10/2015, ore 9:00** disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata – a cura della parte ricorrente, con le modalità predette ed *entro e non oltre il termine di legge* – ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito *internet* del Miur ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;

dispone altresì che la notifica del ricorso al Miur avvenga nelle forme ordinarie e nel rispetto dei termini di cui all'art. 415 c.p.c.

Bari, 04/06/2015.

**Il giudice**  
*dr. Luca Ariola*



Si certifica che la presente copia cartacea formata  
da N. 3 fogli è conforme all'originale digitale  
detenuto da questa Amministrazione.

Bari, \_\_\_\_\_

L'Assistente Giudiziario  
(Rossana ~~TAMBLIRINO~~)